

Prova civile - onere della prova – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020 (Rv. 656455 - 01)

Somministrazione di energia elettrica - Misurazione dei consumi mediante contatore -
Contestazione dei consumi - Ripartizione degli oneri probatori.

In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020 (Rv. 656455 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1218](#), [Cod_Civ_art_1559](#), [Cod_Civ_art_2697](#)

PROVA CIVILE

ONERE DELLA PROVA